

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Luca Capotosti



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca

Nella Veca

PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Luca Capotosti

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 18 DIC 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca

Nella Veca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì 18 DIC 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca



COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

ORIGINALE

COPIA

N. 41

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Rinnovo convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ex D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e del D.M. 26 marzo 2001.

L'anno duemilaquindici, addì diciotto del mese di novembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
CAPOTOSTI Rag. LUCA	Sindaco	X	
RAINOLDI IVAN	Vicesindaco	X	
STRAMBO SARA	Assessore		X
TOTALI		2	1

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nella Veca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Capotosti Rag. Luca, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, in base al quale il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Dato atto che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Atteso che il Comune di Valstrona con deliberazione G.C. n. 22 del 13 aprile 2011 si rendeva disponibile nel periodo 2011-2014 (con scadenza il 10.05.2015) ad accogliere le persone eventualmente interessate alla pena del lavoro di pubblica utilità, sottoscrivendo l'apposita Convenzione prevista dal Ministero di Giustizia;

- che l'effettiva applicazione di quanto previsto dalla convenzione, non comporta particolari difficoltà al Comune di Valstrona né l'assunzione di particolari spese se non quelle direttamente legate all'impiego del personale (visite mediche obbligatorie, fornitura di attrezzi, fornitura di vestiario idoneo etc.);

Atteso inoltre che nel territorio di Valstrona al momento non ci sono Enti che abbiano sottoscritto tali convenzioni e che, pertanto, risulta impossibile applicare il dettato del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274;

Precisato che la convenzione prevede l'inserimento di n. 1 persona, anche in presenza della nuova normativa relativa alla guida in stato di ebbrezza in base alla quale si ritiene possa aumentare la richiesta di lavoro alternativo alla pena che altrimenti non sarebbe possibile svolgere;

Precisato che il Ministero di Grazia e Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Visto il testo della Convenzione allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

1. Di rinnovare con il Ministero di Giustizia la Convenzione volta a rendere possibile la pena del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Valstrona;
2. Di approvare la bozza di convenzione, composta da n° 8 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che la Convenzione non comporta alcuna spesa per il Comune di Valstrona, se non quella direttamente legata all'impiego del personale (visite mediche obbligatorie, fornitura di attrezzi, fornitura di vestiario idoneo etc.);
4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i., stante l'approssimarsi della stagione invernale che necessita di più personale per la manutenzione della viabilità.



COMUNE DI VALSTRONA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Via Roma, 54 – 28897 Valstrona
P.I. 00436300032

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI
DEGLI ARTT. 54 DEL D. LGVO 28/08/2000 N 274 E 2 DEL D.M. 26/03/2001**

PREMESSO

Che , a norma dell'art. 54 del D. Lvo 28/08/2000, n 274, Il Giudice di pace ed il Tribunale possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilita', consistente nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26/03/2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attivita' non retribuita in favore della collettivita' e' svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali puo' essere svolto il lavoro di pubblica utilita';

Che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Che l'Ente presso il quale potra' essere svolto il lavoro di pubblica utilita' rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Massimo Terzi, Presidente del Tribunale di Verbania, giusta la delega di cui in premessa;

E

Il Comune di Valstrona, nella persona del Responsabile del servizio al personale
Sig. _____ Sindaco-Pro tempore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Comune di Valstrona consente che n° 1 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 54 D.Lvo 274/2000 citato in premessa, prestino presso di se' servizio non retribuito in favore della collettivita';

Il Comune di Valstrona specifica che presso le sue strutture l'attivita' non retribuita in favore della collettivita', in conformita' con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha per oggetto le seguenti prestazioni: manutenzione ordinaria del verde pubblico, servizi di pubblica utilita' secondo le indicazioni del responsabile del servizio;

ART. 2

L'attivita' non retribuita in favore della collettivita' sara' svolta in conformita' con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilita'.

ART.3

Il Comune di Valstrona nel consentire alla prestazione dell'attivita' non retribuita individua nel responsabile del Servizio al personale, Sig. _____ la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attivita' lavorativa del condannato e di impartire a costui le relative istruzioni.

Il Comune di Valstrona si impegna a comunicare tempestivamente al presidente del Tribunale eventi, integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il Comune di Valstrona si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrita' fisica e morale del condannato, curando altresì che l'attivita' prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attivita' potra' svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignita' della persona.

Il Comune di Valstrona si impegna altresì a che il condannato possa fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano gia' predisposti.

ART. 5

E' fatto divieto al Comune di Valstrona di corrispondere al condannato una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attivita' da esso svolta.

E' obbligatoria ed e' a carico del Comune di Valstrona l'assicurazione del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonche' riguardo alla responsabilita' civile verso terzi.

ART.6

Il soggetto incaricato, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione di coordinare le prestazioni lavorative del condannato e di impartire a costui le relative istruzioni dovrà redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni quattro a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa.

Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia-Direzione generale degli affari penali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI VERBANIA _____

IL RESPONSABILE AL PERSONALE del Comune di Valstrona _____

Valstrona, _____

